



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
MIUR

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

**Istituto Comprensivo di
Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

Prot. n. 1337/2019

Roncoferraro, 21/02/2019

**CONTRATTO DI INCARICO DEL SERVIZIO DI ESPERTO ESTERNO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
DI VILLIMPENTA**

PRATICA CUP n. B84F18000540004

PRATICA CIG n. Z4D268871F

tra

L' Istituto Comprensivo di Roncoferraro rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Reggente Francesca Palladino domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro in via P. Nenni 11 CODICE FISCALE 93034890207 e di seguito abbreviato in **Istituto**;

E

La FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO' MANTOVANO con sede in Piazza Pio Semeghini n.1 Quistello – CF. 93061960204 e P.IVA 02347770204, rappresentata legalmente dal sig. Andrea Bassoli e di seguito abbreviata in **Fondazione**;

Premesso che

- Si è tenuto conto del D. Lgs.vo n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
- Si sono osservate le linee guida dell'ANAC n. 4 del 26/10/2016;
- Si è tenuto conto della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
- Si sono osservati i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
- Si è tenuto conto della normativa attualmente vigente in materia di “pedofilia”;
- Si è tenuto conto dell'assegnazione del Comune di Villimpenta prevista per l'a.s. 2018/2019 dal Piano del Diritto allo studio del Comune di cui sopra;
- Si è tenuto conto del piano triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto deliberato dagli organi collegiali il 13/12/2018;
- il fine pubblico da perseguire è l'arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto;
- l'Istituto Comprensivo, ha formalizzato, con la determina dirigenziale Prot. n.21/2019 del 02/01/2019, la volontà di affidare il servizio per la realizzazione del progetto di “Musica” ad esperti di comprovata professionalità per la scuola primaria di Villimpenta;
- con nota Prot. n. 22/2019 del 02/01/2019 l'Istituto ha emanato e pubblicato sul sito web un avviso di selezione per il conferimento di incarichi ad esperti di musica interni/esterni per la realizzazione di interventi didattici da svolgersi in orario curricolare/extracurricolare e rivolti agli alunni della scuola primaria di Villimpenta;
- non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza e esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- sono pervenute due offerte e che, come si evince dal verbale della Commissione di valutazione degli esperti di musica, hanno ottenuto il punteggio migliore gli esperti proposti dalla Fondazione;

- l'Istituto ha pertanto proceduto con nota Prot. n. 1195/2019 del 15/02/2019 all'approvazione della graduatoria relativa all'individuazione degli esperti per la realizzazione del progetto di Musica individuati dalla Fondazione di cui sopra;
- La disponibilità finanziaria del Programma Annuale 2019 sul progetto P02-2 ammonta ad € 2.700,00;
- si intende stipulare un contratto per il servizio di esperto per lo svolgimento del Progetto di Musica con la Fondazione di Musica di Quistello;
- la Fondazione si qualifica e come tale viene riconosciuta dall'Istituto quale agenzia del non-profit presente sul territorio con una specifica professionalità ed una particolare carica motivazionale impegnata a promuovere, tra gli altri, interventi educativi e didattici;
- l'Istituto Comprensivo e la Fondazione, quale soggetto privato senza scopo di lucro, ritengono di poter fattivamente collaborare, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali;
- le parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni che lo disciplineranno;

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – LE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

ART. 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di esperto per lo svolgimento del Progetto "Musica" presso la scuola primaria di Villimpenta.

Il personale esperto di musica fornito dalla Fondazione opererà in stretta interazione con il personale della scuola, anche relativamente alla programmazione delle attività educative da svolgersi.

Lo svolgimento complessivo del servizio dovrà ricomprendere la seguente tipologia di interventi:

- a) programmazione delle attività, da effettuarsi di concerto con l'equipe pedagogica, al fine di attuare un apposito programma di attività per ogni anno scolastico, oltre a programmazioni di interventi determinati in corso d'anno, nonché specifici programmi educativi individualizzati;
- b) svolgimento delle attività educative e specialistiche nel rispetto della suddetta programmazione;
- c) verifica periodica e a fine anno scolastico, delle prestazioni professionali svolte;

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Fondazione svolge i servizi richiesti, assicurando la piena esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2, mediante esperti adeguatamente preparati e qualificati, in possesso dei relativi titoli di studio e/o professionali, garantendo un costante aggiornamento professionale dei medesimi.

La Fondazione, a tal fine, dovrà inviare all'Istituto, prima dell'inizio del servizio, i curricula e le autocertificazioni previste dalla normativa attualmente vigente, degli esperti che svolgeranno le prestazioni professionali presso la scuola primaria di Villimpenta.

Dette prestazioni professionali si svolgeranno presso la scuola primaria di Villimpenta.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- a) a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti per gli esperti impiegati nella gestione del servizio;
- b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- c) a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) a stipulare polizza assicurativa RCT per un'adeguata copertura di eventuali incidenti che possano accadere agli operatori e/o agli utenti durante lo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto;
- e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Istituto e dei terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti;
- f) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai propri familiari;
- g) a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunitarie attualmente vigenti;

ART. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE

Il personale esperto, al fine di garantire la necessaria continuità educativa specialistica, non deve essere variato per tutta la durata del presente contratto; eventuali sostituzioni provvisorie e/o definitive sono consentite solo a seguito di evenienze eccezionali e straordinarie previamente comunicate al Dirigente Scolastico.

ART. 6 - CONTROLLI

Sul servizio svolto dalla Fondazione sono riconosciute al Dirigente scolastico ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune.

La Fondazione è, altresì, tenuta a fornire all'Istituto la seguente documentazione:

- una relazione finale sull'attività svolta dalla quale risultino i servizi prestati;
- tutte le precisazioni ed i chiarimenti che potrebbero essere richiesti dall'Istituto;
- una relazione annuale contenente la descrizione complessiva delle attività svolte, la valutazione sul funzionamento ed i risultati conseguiti, nonché indicazioni sui possibili sviluppi.

ART. 7 - DURATA

Il presente contratto ha validità dal mese di febbraio 2019 sino al termine dell'attività didattica (giugno 2019) per un totale di 90 ore.

le prestazioni professionali degli esperti incaricati dalla Fondazione si svolgeranno presso la scuola primaria di Villimpenta.

ART. 8 - CORRISPETTIVO

- a) Al termine della prestazione l'Istituto Comprensivo corrisponderà alla Fondazione l'importo di € 2.700,00, onnicomprensivo di ritenute, contributi e accessori di legge.
- b) Il corrispettivo di cui al precedente punto a), verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
 - Presentazione di regolare fattura elettronica come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - A tal fine, si comunicano le informazioni che dovranno essere indicate in via obbligatoria nella fattura elettronica:
 - Codice univoco ufficio = UFID3K (corrispondente al codice IPA dell'ufficio destinatario della fattura - sezione "Dati trasmissione" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'all. A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55);
 - Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 93034890207 (sezione "Cessionario Committente" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55).
 - **CUP n. B84F18000540004**
 - **CIG n. Z4D268871F**
 - Qualora nella fattura sia indicato l'importo dell'IVA, come previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di scissione dei pagamenti (o split payment), introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629, la fattura dovrà riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" o, nell'ambito della nuova versione 1.1 della

Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il carattere "S" corrispondente a "scissione dei pagamenti". Pertanto l'I.C. provvederà a versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata sulla fattura e pagherà alla Cooperativa solo l'imponibile.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- a) Il presente contratto può essere risolto da parte di uno dei due contraenti nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute con raccomandata A/R o via PEC.
- b) L'Istituto Comprensivo ha, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto, in caso di:
 - gravi inadempienze della Fondazione atte a compromettere il risultato del servizio;
 - reiterate violazioni degli obblighi assunti con il presente contratto anche a seguito di diffide formali da parte dell'Istituto;
 - sospensione o abbandono o mancata esecuzione da parte della Fondazione dei servizi affidati;
- a) atti di frode o negligenza grave;
- b) fallimento della Fondazione;
- c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di contratto, così come previsto ex art.3, numero 8, capoverso 9-bis, L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.
- c) La condotta del personale esperto della Fondazione dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore dal 07/06/2013 (DMPI n.62 del 16 aprile 2013). In caso di violazione degli obblighi derivante dal codice, il contratto verrà risolto immediatamente.
- d) L'Istituto recederà dal contratto, fatto salvo i pagamenti dei servizi già eseguiti, se dalla verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, la Fondazione si trovi in una delle clausole di esclusione previste dal codice.

L'Istituto Comprensivo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, ha la facoltà di affidare il servizio a terzi, a danno della Fondazione.

Art. 10 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto la Fondazione non potrà avvalersi del lavoro svolto dagli esperti per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del I.C. di Roncoferraro ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui gli esperti entreranno in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PRIVACY

Per la tutela degli esperti, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - D. Lgs. del 101/2018, codice in materia dei dati personali.

Pertanto il trattamento dei dati personali dell'esperto/esperti da parte dell'I.C. di Roncoferraro sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e al rispetto delle norme di sicurezza.

L'esperto o gli esperti, ai sensi del Regolamento Europeo, si impegneranno a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione dell'Istituto, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività teatrali oggetto del contratto.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131. L'imposta di Bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico della Cooperativa. Il presente contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.

ART. 13 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio agli articoli del codice civile e alle norme comunitarie vigenti in materia.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roncoferraro, 7 marzo 2019

Per la Fondazione Scuola di Musica
Il Presidente
Andrea Bassoli

Per L'Istituto Comprensivo:
La Dirigente Scolastica Reggente
Francesca Palladino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Il Direttore S.G.A. in qualità di Ufficiale Rogante
Cristina Roversi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs.n.39/93

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti negli articoli 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

LE PARTI
Per la Fondazione
Andrea Bassoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Per l'Istituto Comprensivo
la Dirigente Scolastica Reggente
Francesca Palladino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Il Direttore S.G.A. in qualità di Ufficiale Rogante
Cristina Roversi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Dsga/bl

